



OGGETTO: Regolamento Generale di Ateneo

IL RETTORE

VISTA La legge vigente in materia di formazione Professionale, nel rispetto della collaborazione con le università:

PRESO ATTO della conseguente necessità di provvedere alla emanazione del Regolamento Generale di Ateneo e alla sua pubblicazione sul sito web;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Articolo 1

È emanato il Regolamento Generale dell'ATENEO Accademia degli studi Giuridici Europei "AUGE" - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Il Regolamento Generale di cui all'art. 1, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

ROMA, 24 Febbraio 2023

IL RETTORE
PROF. GIUSEPPE CATAPANO

ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 24 Febbraio 2023, N. 1

REGOLAMENTO GENERALE dell'Accademia degli studi Giuridici Europei "AUGE"

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Attività istituzionali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

CAPO II

FONTI NORMATIVE

Art. 3 - Autonomia interna dell'Ateneo

Art. 4 - Regolamenti dell'Ateneo

Art. 5 - Assicurazione della Qualità di Ateneo

Art. 6 - Organizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo

Art. 7 - Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Ripartizione delle attività

CAPO II

ORGANI CENTRALI

Art. 9 - Organi centrali

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 11 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 12 - Rettore

Art. 13 - Il Senato Accademico

Art. 14 - Il Nucleo di Valutazione Interno

Art. 15- Il Direttore Generale

CAPO III

ALTRI ORGANI

Art. 16 - Il Collegio di Disciplina

Art. 17 - La Commissione Etica

TITOLO III
STRUTTURE DELL' UNIVERSITÀ

- Art. 18 - Strutture per la didattica e la ricerca
- Art. 19 - Le Facoltà
- Art. 20 - La Commissione Paritetica Docenti-Studenti
- Art. 21 - I Corsi di Studio
- Art. 22 - I Dipartimenti
- Art. 23 - Il Consiglio di Dipartimento - composizione
- Art. 24 - Il Consiglio di Dipartimento - competenze
- Art. 25 - Il Direttore del Dipartimento
- Art. 26 - La Giunta del Dipartimento

TITOLO IV
CENTRI DI RICERCA

- Art. 27 - Norme per il funzionamento e l'organizzazione generale
- Art. 28 - Organi del Centro
- Art. 29 - Il Direttore del Centro
- Art. 30 - Compiti del Direttore
- Art. 31 - Il Comitato Scientifico
- Art. 32 - Attribuzioni del Comitato Scientifico

TITOLO V
SOGGETTI

CAPO I
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

- Art. 33 - Corpo Docente e Ricercatore
- Art. 34 - Attività di ricerca e di insegnamento

CAPO II
STUDENTE

- Art. 35 - Contratto con lo Studente
- Art. 36 - La carta dei Servizi
- Art. 37 - La Piattaforma Virtual
- Art. 38 - Diritto allo studio

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39 - Entrata in vigore e pubblicità

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo, in accordo con quanto stabilito dalle Leggi e dallo Statuto di Ateneo, disciplina l'attuazione delle norme legislative e dei principi generali dello Statuto, relativamente all'organizzazione generale dell'Accademia, stabilendo altresì le modalità di funzionamento degli Organi e delle strutture dell'Ateneo e rimandando a specifici Regolamenti per quanto attiene le modalità operative degli stessi.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, sentito il Senato Accademico.

Articolo 2

Attività istituzionali

1. Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, l'accademia, appartenente alla categoria delle istituzioni di formazione, delle Leggi sull'Istruzione nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.
2. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Accademia, ai sensi dell'art. 26 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalità *blended*. A tale fine l'accademia adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

CAPO II
FONTI NORMATIVE

Articolo 3

Autonomia interna dell'Ateneo

1. L'accademia realizza l'autonomia garantita dalla Costituzione e dalle Leggi, attraverso il proprio Statuto e i propri Regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli Organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.
2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni componente della comunità universitaria svolge le proprie attività al fine del migliore raggiungimento degli obiettivi comuni e del pieno assolvimento delle proprie funzioni.

Articolo 4

Regolamenti dell'Ateneo

1. Lo Statuto, principale espressione dell'autonomia dell'accademia di cui all'art. 33 della Costituzione, emanato in attuazione e nel rispetto della legislazione vigente, costituisce la fonte primaria dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ateneo.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo, come specificato nell'art. 1 del presente documento, disciplina i caratteri generali dell'organizzazione dell'Ateneo e le relazioni tra gli Organi dell'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure, nonché secondo il principio della distinzione tra le attività di programmazione e indirizzo, gestione, consultazione, controllo e valutazione, come meglio esplicitato nel successivo art. 8.
3. Il Regolamento Didattico disciplina gli aspetti organizzativi dei Corsi di Studio per i quali l'accademia rilascia titoli/qualifiche professionali accademici in conformità alla legislazione vigente e del rapporto di collaborazione in essere con le Università Rumene. È approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sulla base degli ordinamenti deliberati dai Consigli di Facoltà. Il Regolamento è emanato dal Rettore, con proprio Decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.
4. Il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, disciplina l'attività amministrativa, contabile e finanziaria dell'Ateneo, stabilendo i principi relativi ai bilanci, alla gestione finanziaria e patrimoniale, all'amministrazione, alle procedure contrattuali, alla gestione del patrimonio e ai controlli. Il Regolamento determina le procedure di formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, acquisito il parere del Senato Accademico.

5. I Regolamenti specifici disciplinano il funzionamento degli Organi collegiali e delle strutture di Ateneo, il personale, l'offerta formativa, l'attività contrattuale, la ricerca scientifica, le relazioni internazionali e tutti gli altri ambiti operativi dell'Ateneo; essi sono approvati ed emanati nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Generale.

6. In caso di contrasto, ove non sia diversamente disposto, le norme del presente Regolamento Generale, prevalgono sulle norme di tutti gli altri Regolamenti di cui al comma 5 del presente articolo.

7. L'iter di approvazione del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico e del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, segue le disposizioni e le modalità di approvazione sancite dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 5

Assicurazione della Qualità di Ateneo

1. Al fine della effettiva realizzazione di quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto e tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e di ulteriori disposizioni in materia di assicurazione della qualità delle attività formative, l'Ateneo si pone come obiettivo strategico la qualità delle attività di tutte le sue strutture, adottando le indicazioni delle disposizioni come per legge, in modo da:

- a) rendere sempre più attrattiva la propria offerta formativa;
- b) portare a livelli di eccellenza l'attività di ricerca scientifica;
- c) valorizzare il ruolo delle proprie strutture nella gestione delle innovazioni, assicurando che la qualità dei servizi sia adeguata alle esigenze dei diversi fruitori, interni ed esterni, secondo criteri di trasparenza, affidabilità e ottimizzazione delle risorse, nonché di efficace comunicazione verso l'interno e verso l'esterno.

2. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, l'accademia adotta, così come previsto dalla normativa vigente, un sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ), e di valutazione sistematica, che coinvolge gli Organi centrali, le proprie strutture didattiche e di ricerca, e tutto il Personale Docente e Amministrativo in esse impiegato.

Articolo 6

Organizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo

1. Gli Organi centrali preposti all'attuazione del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo sono: il Consiglio di Amministrazione, il Rettore, il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione Interno GAV.

Gli Organi di cui al precedente comma 1, hanno la responsabilità complessiva della qualità di Ateneo. In particolare, hanno il compito di:

- a) stabilire, tenere aggiornati e promuovere la politica e gli obiettivi per la qualità dell'organizzazione, decidendo sulle relative azioni, al fine di accrescere la consapevolezza, la motivazione e il coinvolgimento;

- b) assicurare che siano attuati processi appropriati per soddisfare le esigenze delle parti interessate e per conseguire gli obiettivi per la qualità;
- c) riesaminare periodicamente il sistema di assicurazione della qualità e di decidere sulle azioni per il miglioramento.
2. Le strutture didattiche e di ricerca preposte all'attuazione del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, sono: i Consigli di Facoltà; i Consigli di Dipartimento e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per le cui funzioni si rimanda alle relative disposizioni contenute nello Statuto, nel presente Regolamento Generale e nei Regolamenti specifici.

Articolo 7

Il Presidio della Qualità di Ateneo (GAV)

1. La struttura che sovrintende allo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei Corsi di Studio e nelle Facoltà, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, è il Presidio della Qualità di Ateneo (GAV) che assicura altresì la gestione dei flussi informativi interni ed esterni, sostenendo l'azione delle strutture.
2. La composizione e il funzionamento del GAV vengono disciplinati da apposito regolamento proposto dalla maggioranza dei componenti del predetto Organo e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento disciplina altresì le funzioni ad esso demandate secondo la normativa vigente.
3. L'Ateneo garantisce un monitoraggio delle politiche realizzate e una conseguente attività di revisione critica dell'assetto di AQ impostato.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

Ripartizione delle attività

1. Gli Organi e le strutture dell'Università, individuati nello Statuto, svolgono le seguenti attività:
- ✓ programmazione e indirizzo;
 - ✓ gestione;
 - ✓ consultazione;
 - ✓ controllo;
 - ✓ valutazione.
2. L'attività di programmazione e di indirizzo consiste nella definizione di programmi e obiettivi generali di natura amministrativa, finanziaria, didattica, scientifica ed organizzativa. Le suddette funzioni sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore e dal Senato Accademico, secondo le rispettive

competenze previste nello Statuto e nel presente Regolamento Generale.

3. L'attività di gestione si concretizza nella progettazione e realizzazione di azioni e procedimenti coerenti con la programmazione e gli indirizzi assunti, secondo le competenze previste, a tal fine, dallo Statuto o dai Regolamenti attuativi.

All'attività di gestione sono preposti:

- ✓ il Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo e titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ✓ il Consiglio di Amministrazione relativamente all'approvazione degli atti di propria competenza secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e dal presente Regolamento Generale;
- ✓ il Direttore Generale secondo le competenze a questi attribuite distintamente dallo Statuto o delegate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altri Organi collegiali.

4. L'attività di consultazione consiste nel fornire pareri, facoltativi o obbligatori, da parte degli Organi statutari, per le ipotesi previste dallo Statuto dell'Ateneo.

I principali Organi consultivi sono: il Rettore, il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà, i Consigli di Dipartimento, oltre che le Commissioni e gli altri Collegi individuati per l'espletamento di tali funzioni dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

5. L'attività di controllo riguarda:

- ✓ il riscontro della legittimità degli atti emanati dagli Organi di gestione. Tale attività viene esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ la verifica della legittimità e della compatibilità degli atti posti in essere in esecuzione degli indirizzi e dei programmi assunti dall'Ateneo.

6. L'attività di valutazione riguarda la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi afferenti allo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche ed amministrative.

Preposti all'attività di valutazione, sono:

- ✓ il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- ✓ il Presidio della Qualità di Ateneo;
- ✓ le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
- ✓ ogni altro organismo impegnato nei processi di autovalutazione.

CAPO II ORGANI CENTRALI

Articolo 9 *Organi Centrali*

1. Sono Organi Centrali dell'Università:

- a) il Consiglio di Amministrazione;

- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Rettore;
- d) il Senato Accademico;
- e) il Nucleo di Valutazione Interno;
- f) il Direttore Generale.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto, è l'Organo che esercita l'attività di programmazione e di indirizzo essendo preposto alla definizione di programmi e obiettivi generali di natura didattica, scientifica ed organizzativa, sovrintendendo altresì alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Oltre a quanto già stabilito nell'art. 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione:

- a) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività relative alla
- b) gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università;
- c) approva, nell'ambito del piano strategico triennale, gli obiettivi delle Facoltà e dei Dipartimenti in tema di didattica e ricerca;
- d) approva il bilancio di Ateneo, di previsione e consuntivo;
- e) delibera in merito al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
- f) delibera in merito all'istituzione, riorganizzazione e soppressione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico;
- g) delibera in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari ovvero all'archiviazione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, conformemente alle decisioni espresse dal Collegio di disciplina di cui all'art. 18 dello Statuto.

2) Le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione, sono stabilite da apposito Regolamento approvato dalla maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio.

Articolo 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato tra le componenti di cui all'articolo 9, comma 1, dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ateneo, anche in giudizio, ed esercita le funzioni previste dall'articolo 11 dello Statuto.

In particolare:

- a) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
- c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, ove costituita;

- d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;
- e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta utile;

3) In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vice-Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano per carica, e, in caso di parità, di età.

Articolo 12

Il Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dall'articolo 10 dello Statuto.

2. Il Rettore dura in carica fino a revoca o dimissioni

Il Rettore esercita le funzioni previste dallo Statuto. In particolare:

- a) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
- c) riferisce al Consiglio di Amministrazione, con relazione annuale, sull'attività scientifica e didattica svolta dall'Ateneo;
- d) presiede il Senato Accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni assicurandone il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
- e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del Senato stesso nella prima seduta utile;
- f) nomina i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo individuando il Presidente quale suo delegato;
- g) elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al Direttore Generale, sentito il Senato Accademico, il piano strategico triennale;
- h) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;
- i) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;
- j) può designare, tra i Professori di ruolo e Straordinari dell'Università, un Pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza;

- k) può conferire ad uno o più Professori, l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti tra le sue competenze;
- l) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;
- m) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dallo Statuto.

Articolo 13

Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico, composto secondo quanto previsto dallo Statuto, è l'organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni alle singole strutture scientifiche e didattiche previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

2. Il Senato Accademico esercita le competenze previste dalla legislazione vigente e dallo Statuto di Ateneo. Oltre a quanto già stabilito in quest'ultimo, il Senato Accademico:

- a) esprime parere in merito all'approvazione del presente Regolamento Generale, dei restanti Regolamenti di Ateneo e del Codice Etico;
- b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;
- c) formula dei pareri in merito al funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca;
- d) delibera in merito alle violazioni del Codice Etico, su proposta del Rettore, qualora esse non ricadano nelle competenze del Collegio di disciplina.

3. Le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Senato Accademico sono stabilite, in accordo con le norme statutarie, da apposito Regolamento proposto dall'Organo stesso e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Il Nucleo di Valutazione GAV

1. L'Accademia adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente al Rettore. Coadiuvata e collabora con gli centrali i suddetti

Organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

3. Il Nucleo provvede a:

a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;

b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli Organi di valutazione nazionali.

4. L'accademia assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo di Valutazione, si avvale della collaborazione di un apposito Ufficio di Supporto con personale appartenente ai ruoli tecnici-amministrativi dell'Ateneo. Il responsabile dell'Ufficio di Supporto assume le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni, e provvede alla regolare tenuta di tutti gli atti.

6. Le norme che disciplinano le competenze e il funzionamento delle sedute del Nucleo sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Il Direttore Generale

1. Al Direttore Generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Direttore Generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di governo dell'Accademia, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dallo Statuto.

3. Il Direttore Generale dell'accademia è assunto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

4. Il Direttore Generale partecipa agli Organi di governo dell'Ateneo secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

5. Il Direttore Generale elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al Rettore, il piano strategico triennale.

CAPO II ALTRI ORGANI

Articolo 16

Il Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina, è un Organo di Ateneo nominato dal Rettore che ne determina la composizione, la durata e le regole di funzionamento.

Competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei Professori, dei Ricercatori a tempo indeterminato, dei Ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

1. Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'Università ha avuto notizia della sentenza definitiva. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

2. La composizione, la durata e le funzioni del Collegio di Disciplina sono determinate in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

3. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità.

4. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 17

La Commissione Etica

2. La Commissione Etica è l'Organo di controllo preposto a vigilare sull'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, e a definire i provvedimenti da assumere per le violazioni gravi. La Commissione intraprende iniziative per la diffusione della conoscenza e la promozione dei principi del Codice, verificandone l'applicazione ed il rispetto. Segnala, altresì, al Senato Accademico, le eventuali violazioni, proponendo allo stesso i provvedimenti da esperire.

3. Sarà cura della Commissione favorire, ove possibile, la composizione amichevole delle controversie.

4. La Commissione Etica è nominata dal Rettore che ne determina la composizione, la durata e le regole di funzionamento.

5. I componenti della Commissione esercitano le funzioni ad essi nel rispetto dei principi di indipendenza, correttezza ed imparzialità. La Commissione è tenuta a garantire la più assoluta riservatezza in relazione a qualsiasi informazione che le sia stata fornita per l'adempimento dei suoi compiti.

TITOLO III STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Articolo 18

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca:
 - a) le Facoltà;
 - b) i Corsi di Studio;
 - c) i Dipartimenti.

Articolo 19

Le Facoltà

1. Le Facoltà, dotate di autonomia scientifica e didattica, hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sono Organi della Facoltà:
 - a) Il Preside, che dura in carica tre Anni Accademici con possibilità di rinnovo della carica, viene nominato dal Rettore, tra i Professori inseriti nell'elenco dei docenti dell'accademia, che svolgono l'attività didattica e di ricerca nell'Ateneo. Le funzioni ad esso demandate vengono disciplinate da decreto rettorale.
 - b) il Consiglio di Facoltà è nominato dal Preside che ne determina la composizione, la durata e le regole di funzionamento.

Articolo 20

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Ai sensi e per gli effetti di legge in ciascuna Facoltà è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli Studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori;
 - b) individuare indicatori per la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di servizio agli Studenti, proponendoli al Nucleo di Valutazione;
 - c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
 - d) svolgere funzioni di osservatorio permanente sulle attività di orientamento, di tutorato e di mobilità studentesca;
 - e) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - f) monitorare gli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello delle singole strutture;
 - g) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo in collaborazione

con il Nucleo di valutazione;

h) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati.

2. La Commissione è composta da Docenti, designati dal Consiglio di Facoltà, e Studenti afferenti a ciascun Corso di Studio. Il funzionamento della predetta Commissione e le modalità di designazione della componente studentesca, sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal RETTORE.

3. La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo, in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo, al Nucleo di Valutazione Interna, e al Senato Accademico, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Nel rispetto della normativa sulla privacy, i membri della Commissione Paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di Valutazione che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti.

5. La partecipazione al predetto Organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 21

I Corsi di Studio

1. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

2. Per ogni Corso di Studio viene nominato:

- ✓ un Coordinatore
- ✓ un Gruppo di gestione Assicurazione della Qualità (GAV)
- ✓ la cui composizione e le cui funzioni e vengono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

I Dipartimenti

1. I Dipartimenti, istituiti ai sensi e per gli effetti di legge sono strutture preposte alla promozione e al coordinamento delle attività di ricerca.

2. Le modalità di funzionamento di ciascun Dipartimento sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Rettore .

3. Le attività che il Dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli Uffici Centrali di Ateneo, sono:

✓ Attività di studio, di ricerca e di sperimentazione. Nello specifico, il Dipartimento:

- a) promuove, coordina e svolge, anche in collaborazione con Organi di ricerca esterni all'Ateneo, nazionali ed internazionali, studi e ricerche, individuali e di gruppo, in tutti gli ambiti di competenza;
- b) diffonde i risultati delle attività di studio e di ricerca, con adeguata attività di documentazione e informazione;
- c) stimola, sviluppa e cura la pubblicazione di studi e ricerche di interesse scientifico;
- d) organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- e) opera nell'ambito della terza missione, cioè favorendo l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;

✓ Attività di formazione. Nello specifico il Dipartimento:

- a) promuove, coordina e attua programmi di aggiornamento e di formazione permanente sulle tematiche culturali specifiche del Dipartimento;
- b) promuove, in coordinamento con le altre strutture di Ateneo, progetti di Dottorati di Ricerca;
- c) promuove programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- d) promuove la formazione in settori di ricerca innovativi anche mediante l'erogazione di borse di studio post-Lauream e post-Dottorato.

4. Il Dipartimento adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dipartimentali, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione interno e del Presidio della Qualità di Ateneo.

5. Sono organi dei Dipartimenti:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

Articolo 23

Il Consiglio di Dipartimento - composizione -

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) dal Direttore, che lo presiede;
- b) dai professori, ricercatori, formatori dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento;

c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai Componenti che dovranno rappresentare.

2. La mancata partecipazione di una o più delle componenti rappresentative (punto c del presente articolo) ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'Organo e sul suo funzionamento;

3. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Dipartimento, Professori non di ruolo dell'Ateneo, Professori e Ricercatori di altre Università, Istituzioni ed enti di Ricerca italiani e stranieri, nonché professionisti operanti negli ambiti scientifici di interesse del Dipartimento. L'eventuale partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento dei soggetti di cui al presente comma, avviene senza diritto di voto.

Articolo 24

Il Consiglio di Dipartimento - competenze -

1. il Consiglio di Dipartimento:

a) propone la nomina del Direttore, da sottoporre al Rettore;

b) elegge i membri della Giunta;

c) delibera in merito alle richieste di afferenza di potenziali nuovi membri;

d) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;

e) approva la bozza del Regolamento, con cui vengono disciplinati i criteri per l'organizzazione e il funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione;

f) approva la Politica per la Qualità della Ricerca del Dipartimento coerentemente con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;

g) approva i piani annuale e triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo, gli obiettivi operativi da perseguire (verificando che siano chiaramente misurabili), i target e le strategie di miglioramento ed indicando anche i costi e le modalità di copertura finanziaria;

h) approva la Relazione annuale del Direttore sui risultati della ricerca, sulla didattica di pertinenza e sulle attività di Terza Missione del Dipartimento, da sottoporre, al termine dell'Anno Accademico, agli Organi Centrali dell'Ateneo;

i) approva - in presenza di movimentazione economica, entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la Contabilità dell'Ateneo -, il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Dipartimento;

j) formula delle proposte in ordine alla chiamata del Personale Docenti di ruolo;

k) propone al C.d.A. e al Rettore la partecipazione a progetti di ricerca presentate dai membri del Dipartimento e preventivamente approvate dal

Consiglio;

- l) propone al C.d.A. e al Rettore la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di reciproco interesse;
- m) avanza proposte in merito all'attuazione di programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio, rispondenti ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale e di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione;
- n) propone l'emanazione di bandi per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio e altre attività di collaborazione nell'ambito delle proprie attività;
- o) approva la documentazione necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale, da trasmettere al Presidio Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, in conformità alle indicazioni e con le modalità previste dall'ANVUR;
- p) approva, nelle parti di competenza, la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale, necessaria al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento;
- q) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri Organi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale.

Articolo 25

Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è nominato dal Rettore, previa designazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Direttore resta in carica tre anni Accademici e può essere rinnovato con le stesse procedure.
3. In particolare, il Direttore:
 - a) è il rappresentante pro tempore del Dipartimento;
 - b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli Organi Centrali dell'Ateneo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, curandone l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
 - d) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie;
 - e) è membro di diritto del Senato Accademico;
 - f) tiene i rapporti con gli Organi Accademici;
 - g) predispone il Piano Triennale della Ricerca Dipartimentale;
 - h) propone la Politica per la Qualità della Ricerca del Dipartimento coerentemente con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;
 - i) propone il Piano annuale delle ricerche e dell'attività didattica e di Terza Missione del Dipartimento e predispone i relativi strumenti organizzativi;
 - j) sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione e predispone la Relazione annuale sui risultati della ricerca, sulla didattica di pertinenza (con particolare riferimento ai Dottorati di Ricerca) e sulle

attività di Terza Missione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;

k) predispone, avvalendosi delle competenze del Personale Amministrativo dell'Ateneo, e presenta al Consiglio di Dipartimento, entro i termini previsti dagli Organi Accademici, il bilancio preventivo e il conto consuntivo secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per la contabilità, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti;

l) sovrintende alla compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) di competenza, ivi inclusi i riesami annuale e triennale;

m) propone e istruisce rapporti convenzionali e altre forme collaborative tra il Dipartimento ed enti esterni interessati.

Articolo 26

La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio medesimo.

3. La Giunta resta in carico tre Anni Accademici e può essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del Direttore, la Giunta decade.

4. Sono compiti della Giunta:

a) Coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle funzioni e nell'attuazione delle linee di attività del Dipartimento;

b) esercitare ogni altra attività che le venga delegata dal Consiglio di Dipartimento;

c) coadiuvare il Direttore, se richiesto, nella definizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Dipartimento;

d) individuare le modalità di promozione e coordinamento delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione.

TITOLO IV

CENTRI DI RICERCA

Articolo 27

Norme per il funzionamento e l'organizzazione generale

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Consigli dei Dipartimenti interessati, può deliberare, anche d'intesa con altre Università, l'istituzione di Centri di Ricerca, organismi che mirano a promuovere, sviluppare, coordinare e divulgare importanti attività pluriennali e interdisciplinari di ricerca di base e/o applicata, in particolari campi scientifici.

2. I Centri di Ricerca possono fruire, mediante apposita convenzione, di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati.

3. L'istituzione dei Centri deve rispettare criteri di coerenza con gli

indirizzi definiti dall'Ateneo e con i programmi di volta in volta approvati dai competenti Organi Accademici.

4. I Centri possono provvedere allo svolgimento di attività di Alta Formazione tramite Master e Corsi post-lauream, istituiti e cogestiti anche con i Dipartimenti e i soggetti esterni partecipanti o collegati.

5. La proposta di costituzione del Centro deve essere avanzata da almeno dieci docenti, anche appartenenti a strutture diverse, in possesso di congrua qualificazione scientifica e deve essere accompagnata da un programma circostanziato di sviluppo in relazione alle attività che verranno realizzate o incrementate da cui si evinca l'impegno dei Dipartimenti ad assumere gli oneri economici e finanziari ed a mettere a disposizione le strutture e le risorse umane necessarie all'istituzione ed al funzionamento dell'istituendo Centro, senza maggiori oneri per l'Ateneo.

6. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri sono definiti da un Regolamento interno, emanato con Decreto Rettorale, approvato a maggioranza assoluta dai componenti dei Consigli, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

7. L'attività svolta dai Centri, i risultati conseguiti ed i connessi profili finanziari sono soggetti a valutazione periodica da parte dei competenti Organi di Ateneo.

8. L'eventuale disattivazione del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed è disposta con Decreto Rettorale. Costituiscono cause di disattivazione del centro:

- a) l'iniziativa del Centro stesso, con delibera approvata a maggioranza assoluta del relativo Consiglio;
- b) l'esito negativo della procedura di verifica di cui al precedente comma 7.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di disattivazione del Centro, delibera in merito alla destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali dello stesso.

Articolo 28

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato Scientifico.

2. Il Regolamento del Centro può prevedere anche forme e modalità organizzative diverse in ragione della peculiarità delle attività svolte.

Articolo 29

Il Direttore del Centro

1. Il Direttore è eletto dal Comitato Scientifico, tra i professori appartenenti al Comitato stesso.

2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto.
3. Con la delibera di istituzione, il Consiglio di Amministrazione può

nominare, su proposta del Rettore, il Direttore del Centro, definendo la durata del primo mandato.

Art. 30

Compiti del Direttore

1. Il Direttore del Centro:

- a) ha la rappresentanza del Centro e cura i rapporti con gli Organi Accademici;
- b) predispone le proposte di attività e di sviluppo delle stesse;
- c) convoca e presiede il Comitato Scientifico, curando l'attuazione delle delibere;
- d) assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando i relativi contratti nei limiti previsti dalle norme contabili ed amministrative dell'Ateneo;
- e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il centro;
- f) vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito delle attività del Centro;
- g) presenta al Comitato Scientifico, per l'esame e l'approvazione, la Relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, i risultati conseguiti e l'associato rendiconto economico annuale;
- h) presenta ai competenti Organi Accademici, per la definitiva approvazione, la documentazione di cui al superiore punto g);
- i) può designare un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, scegliendolo tra i docenti di ruolo del Comitato.

Art. 31

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico del Centro è costituito da:

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) i docenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati.

2. Possono inoltre far parte del Comitato Scientifico:

- a) rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato Scientifico stesso. In ogni caso il loro numero non può essere superiore ad un terzo dei membri designati. Essi durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.
- b) esperti scelti per la loro alta e specifica competenza i quali partecipano

alle sedute solo con voto consultivo.

Art. 32

Attribuzioni del Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico:

- a) programma le attività scientifiche del Centro curandone altresì la loro realizzazione;
- b) detta criteri generali per l'utilizzazione delle risorse del Centro e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti indotazione;
- c) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento interno e le sue modifiche;
- d) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'eventuale disattivazione del Centro, da sottoporre al successivo parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VS OGGETTI

CAPO I PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

Articolo 33

Corpo Docente e Ricercatore

1. Gli insegnamenti nei Corsi di Studio previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo sono impartiti da Professori, da Ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente, possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Possono essere proposti per la nomina a Professori a contratto, Professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
4. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a Docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
5. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
6. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei Professori di ruolo e dei Ricercatori, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il Personale Docente e Ricercatore delle Accademie senza scopo di lucro.
7. I Professori trasferiti dalle Università, Statali e non Statali, entrano

in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali Professori di ruolo presso le medesime Università Statali e non Statali.

8. I posti di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori, possono essere finanziati da enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e delle procedure di finanziamento disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 34

Attività di Ricerca e di insegnamento

1. I Docenti di ruolo e i Professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attività di ricerca è compito peculiare di ogni Docente e Ricercatore dell'Accademia.
3. L'Accademia, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun Docente e Ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

CAPO II STUDENTI

Articolo 35

Contratto con lo Studente

1. Ai sensi di legge, al momento dell'iscrizione, l'accademia stipula con lo Studente un contratto nel quale vengono definite le condizioni di erogazione dei servizi prestati dall'Accademia in relazione agli obiettivi formativi previsti nei propri fini istituzionali ed in coerenza con il Corso di Studio prescelto dallo studente, gli impegni dello studente, l'efficacia, la durata e le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale.
2. L'Accademia s'impegna a garantire continuità e sistematicità nell'erogazione dei servizi formativi, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza e salvaguardando il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico d'Ateneo e nella Carta dei Servizi. L'Accademia assicura allo Studente il completamento del proprio ciclo formativo.

Articolo 36

La Carta dei Servizi

1. Come previsto per legge, l'accademia adotta la Carta dei Servizi la quale:
 - a) espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti;
 - b) descrive i criteri di verifica e di miglioramento della qualità dei servizi offerti;
 - c) individua gli strumenti di tutela degli utenti.
2. In tale prospettiva, la Carta dei Servizi ha la finalità di:
 - a) informare gli utenti sulle caratteristiche dei propri servizi e sulla

loro accessibilità;

b) assicurare la partecipazione degli utenti alle prestazioni di servizi offerti;

c) tutelare gli utenti da eventuali inadempienze e disservizi;

d) verificare il livello di soddisfazione degli utenti al fine di migliorare la qualità dei servizi.

3. In particolare, l'Ateneo si impegna a fornire ai propri utenti un servizio di qualità rispondente ai principi fondamentali sull'erogazione di servizi pubblici contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994.

Articolo 37

La Piattaforma Virtual

1. Il Virtual è la piattaforma didattica dell'Ateneo, progettata e sviluppata in sinergia dai settori ICT e dal settore della Produzione didattica multimediale e creativa.

2. Nella piattaforma, si svolgono tutte le attività di insegnamento e apprendimento in modalità e-learning. L'accesso alla piattaforma Virtual da parte dello Studente avviene direttamente dall'home page del sito www.accademiauge.com nella sezione corsi, subito dopo l'inserimento delle credenziali di accesso, personali e riservate, assegnate dalla Segreteria dopo l'immatricolazione. Tutti i servizi e i contenuti didattici multimediali disponibili su Virtual, sono fruibili senza limitazioni di tempo e da qualsiasi PC o altro device connesso a Internet (tablet, smartphone, ecc.)

Articolo 38

Diritto allo studio

1. L'Accademia, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli Studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore contestualmente alla data di quest'ultimo e viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.